STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 2

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico. La Regione ha per capoluogo la citta' di Trieste. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Versione in vigore dal 16 febbraio 1963, non più in vigore dal 23 agosto 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
Estremi	Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Titolo	I — Costituzione della Regione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/statuto-speciale-della-regione-friuli-venezia-giulia/art-2-la-regione-comprende-i-territori-delle-attuali-province-di-gorizia-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it